

**LEZIONE INTEGRATIVA CORSO DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE
SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI
PER LA PERMANENZA NELLE LISTE DEI CIVILISTI**

ORDINI DI PROTEZIONE

20 OTTOBRE 2022

(DOTT.SSA SERAFINA ACETO)



ORDINI DI PROTEZIONE

Concetto di Violenza:

l'uso intenzionale della forza fisica o del potere o della minaccia di tale uso, rivolto contro se stessi o contro un'altra persona che produca o che sia in grado di produrre lesioni fisiche, morte danni psicologici danno allo sviluppo o privazioni
(OMS)



ORDINI DI PROTEZIONE

ART. 342 *bis* c.c.

ART. 342 *ter* c.c.

ART. 736 *bis* c.p.c.



ORDINI DI PROTEZIONE

VIOLENZA FISICA (art. 572, c.p.)

Comprende qualsiasi azione che possa fare male o spaventare

- Schiaffi
- Percosse
- Torsione di braccia
- Accoltellamento
- Strangolamento
- Bruciature
- Sofocatura
- Calci, pugni
- Minaccia anche con strumenti o armi



ORDINI DI PROTEZIONE

VIOLENZA PSICOLOGICA (art. 612 *bis*, c.p.)

Rappresenta modo più adeguato per avere controllo sulla vittima

- Comportamenti volti ad intimidire o perseguire
- Minacce di abbandono o maltrattamento
- Sorveglianza ossessiva
- Minaccia di allontanare i figli
- Distrarre beni della casa
- Invio di sms, strumenti informatici o telematici



ORDINI DI PROTEZIONE

VIOLENZA ECONOMICA

- Rifiuto di concedere soldi
- Rifiuto di contribuire alle esigenze della famiglia
- Privazione del cibo e delle esigenze di base
- Controllo all'assistenza sanitaria, istruzione e occupazione



ORDINI DI PROTEZIONE

VIOLENZA ASSISTITA

Atti di violenza fisica verbale psicologica sessuale ed economica compiuti su figure di riferimento (sotto il profilo affettivo) per il minore (emotivo) – effetti a breve e a lungo termine

- Testimone diretto
- Testimone indiretto
- Bersaglio



ORDINI DI PROTEZIONE

Legge 119/2013 (art. 61, comma 1, n. 11 *quinquies*, c.p.)

Attribuisce rilievo «alla c.d. **violenza assistita**, intesa come complesso di ricadute fisiche, psicologiche, sociali e cognitive a breve e lungo termine sui minori costretti a episodi di violenza».

Pertanto, in ambito penale, è stata introdotta un'aggravante generale per tutti i reati connotati da violenza fisica, oltre che per il delitto di maltrattamenti in famiglia, commessi in danno o in presenza di minori o in danno di persona in stato di gravidanza.

«l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza»



ORDINI DI PROTEZIONE

Art. 342 bis c.c.

Quando la **condotta del coniuge o di altro convivente** è causa di **grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente**, il giudice, su istanza di parte [736 bis ss. c.p.c.], può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter



ORDINI DI PROTEZIONE

Art. 342 *ter* c.c.

Con il decreto di cui all'articolo 342 bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, **la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare** del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, **ove occorra**,



ORDINI DI PROTEZIONE

di **non avvicinarsi** ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.



ORDINI DI PROTEZIONE

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra

- ❖ l'intervento dei **servizi sociali** del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;
- ❖ il **pagamento periodico di un assegno** a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione (156 c.c.)



ORDINI DI PROTEZIONE

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la **durata** dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a **12 mesi** e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.



ORDINI DI PROTEZIONE

Con il medesimo decreto il giudice determina le **modalità** di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.



ORDINI DI PROTEZIONE

- Condotta atipica /attiva (no conflittualità o violazione art. 143 c.c.)
- Grave pregiudizio
- Nesso di causalità tra condotta e grave pregiudizio
- Convivenza in senso ampio
- Contenuto dell'ordine: cumulativo /alternativo ?
(art. 8 L 154/2001)



ORDINI DI PROTEZIONE

- Abitazione : anche in assenza di figli
- Diritto di godimento/esercizio del godimento?
 - - opponibilità ai terzi
- Contratto di locazione
 - Obbligo di versare canoni di locazione
- Pagamento assegno periodico



ORDINI DI PROTEZIONE

Violazione obbligo di protezione



Art. 388 c.p. punisce chiunque ponga in essere una serie di comportamenti al fine di sottrarsi all'adempimento degli obblighi stabiliti mediante un provvedimento dell'autorità giudiziaria, c.d. mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.



ORDINI DI PROTEZIONE

Articolo 736 bis Codice di procedura civile
Provvedimenti di adozione degli ordini di
protezione contro gli abusi familiari



ORDINI DI PROTEZIONE

Nei casi di cui all'articolo 342bis del codice civile l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con **ricorso** al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo



ORDINI DI PROTEZIONE

Nel caso di **urgenza**, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.



ORDINI DI PROTEZIONE

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.



ORDINI DI PROTEZIONE

Rapporto con artt. 330-333 c.c.

Rapporto con art. 282 *bis* c.p.p.

Rapporto con art. 384 *bis* c.p.p.



ORDINI DI PROTEZIONE

RIFORMA c.d. CARTABIA

Sezione VII

ART. 473- bis.69

ART. 473- bis.70

ART. 473- bis.71



ORDINI DI PROTEZIONE

Grazie!